



Università
Ca' Foscari
Venezia

Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di supporto per il monitoraggio e la partecipazione ai maggiori ranking internazionali.

CIG: 792803449F

Art. 1 - Descrizione del servizio

L'Università Ca' Foscari Venezia intende avvalersi di un servizio di supporto per il monitoraggio e la partecipazione ai maggiori ranking internazionali per l'anno accademico 2019/2020 e 2020/21. Oggetto del servizio è il miglioramento della reputazione internazionale dell'Ateneo misurabile attraverso il posizionamento sui principali ranking internazionali.

Tra gli strumenti per realizzare tale obiettivo si evidenzia in particolare:

- Consulenza per rafforzare il posizionamento nei principali ranking internazionali (QS, ARWU e THE);
- Monitoraggio dell'influenza dei maggiori ranking internazionali e analisi delle nuove proposte di classifiche e rating in genere;
- Lavoro coordinato di comunicazione internazionale per il miglioramento della reputazione dell'Ateneo.

Il servizio deve realizzarsi come di seguito specificato:

- a) 36 giornate lavorative, di 6 ore ciascuna (esclusi tempi di eventuali trasferte), per ciascun anno di durata del contratto, presso l'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università Ca' Foscari Venezia, secondo un calendario di incontri concordato con il RUP, dott. Francesca Magni, al momento della stipula del contratto.
- b) Supporto a distanza (tramite mail, telefono, skype call) nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9-19, secondo le esigenze concordate con il RUP.
- c) Reportistica trimestrale in cui si dà evidenza delle attività svolte, degli eventuali risultati raggiunti, e delle azioni che si suggerisce di intraprendere come conseguenza dell'analisi effettuata. Rimane salva l'offerta migliorativa presentata dall'offerente in sede di gara.
- d) Attività di formazione del personale universitario (sia tecnico – amministrativo che docente) presso la sede dell'Università in funzione di una più completa ed aggiornata conoscenza della materia (2 giornate di 6 ore ciascuna, per ciascun anno di durata del contratto). Rimane salva l'offerta migliorativa presentata dall'offerente in sede di gara.

Art. 2 — Durata e importo stimato

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha la validità di due anni, per un importo biennale stimato di € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00) oltre IVA di legge. Su tale importo andrà applicata la percentuale di ribasso offerta in gara.

L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, ivi comprese quelle economiche (percentuale di ribasso offerta in gara), per un ulteriore anno, per un importo stimato annuo di € 32.000,00 (Euro trentaduemila/00), al netto di Iva di legge. L'Università esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto originario.

L'Università, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, si riserva di affidare il servizio oggetto della presente gara in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

Art. 3 - Oneri dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri dovuti ad eventuali trasferte (viaggio, vitto e alloggio) per il raggiungimento della sede dove deve svolgersi il servizio: Università Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 — 30123 Venezia.

Art. 4 — Penali

Per ogni giorno naturale e successivo di ritardo di calendarizzazione sui tempi di cui all'art. 1, lettera a), l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Per ogni giorno naturale e successivo di ritardo nell'invio della reportistica di cui all'art. 1, lettera c), l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute all'Appaltatore. L'applicazione delle penali non preclude comunque il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento di maggiori danni. Gli inadempimenti contrattuali, con l'applicazione delle relative penali, saranno comunicati per iscritto via PEC all'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Università, su proposta del responsabile unico del procedimento, risolve il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell'Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 5 — Modalità di fatturazione e termini di pagamento

La fatturazione avverrà unicamente per via elettronica. Verrà corrisposto un compenso trimestrale in ragione del 25% (venticinque per cento) dell'importo annuale del contratto, con pagamenti posticipati.

Il pagamento dei servizi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, previa verifica e attestazione, da parte del responsabile unico del procedimento, della regolare esecuzione del servizio reso.

Il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: 24UWOG.

Le fatture dovranno riportare il CIG, la dicitura "scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.mii.)" ed essere intestate a: Università Ca' Foscari Venezia — Area Didattica e Servizi agli Studenti — Ufficio Relazioni Internazionali - Dorsoduro 3246 — 30123 Venezia, Codice fiscale: 80007720271.

Il pagamento delle fatture avverrà solo previo accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore. A tal fine, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la posizione contributiva dell'Appaltatore.

Il pagamento avverrà nel conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica, ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dall'Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere all'Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso, l'Appaltatore è obbligato a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

Sull'importo netto della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del DURC on line.

In caso di ottenimento del DURC on line che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, il responsabile unico del procedimento trattiene dal pagamento dovuto all'Appaltatore l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva on line è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 6 — Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Art. 7 — Clausola risolutiva espressa

L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- 1) violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- 2) violazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori di cui all'art. 8;
- 3) violazione dei divieti di cessione del contratto e di subappalto di cui all'art. 9;
- 4) violazione della normativa in materia di sicurezza di cui all'art. 10;
- 5) violazione del codice di comportamento di cui all'art. 15;
- 6) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 16;
- 7) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 8) violazione dell'offerta migliorativa presentata in gara dall'offerente.

Rimane salvo il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università provvederà ad escutere, senz'altro avviso, a titolo di penale, l'intero importo della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 8 — Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità della cessione stessa. E' vietato il subappalto.

Art. 10 — Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Art. 11 – Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Qualora il contratto venga rinnovato dall'Università, l'Appaltatore dovrà provvedere al rinnovo della fideiussione per un periodo di pari durata al rinnovo contrattuale, trasmettendo la relativa quietanza di pagamento al RUP entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di rinnovo del contratto.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio n. 31 - Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Università della garanzia provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante pec al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'Università ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'esecutore.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria/assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 12 - Domicilio e controversie

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dall'Appaltatore presso la propria sede legale. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università ogni eventuale variazione della sede legale.

Le controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto saranno demandate al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 13 – Fallimento dell'appaltatore

L'Università, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

Rimane salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice.

Art. 14 – Recesso dell'Università

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.

Art. 15 – Codice di Comportamento

Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 16 - Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati, documenti e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 17 – Informativa privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la sottoscrizione del contratto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In ogni momento l’Appaltatore potrà esercitare nei confronti dell’Ateneo i diritti previsti agli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679. Il titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia nella persona del Magnifico Rettore. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Giorgia Masina. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Art. 18 — Clausola finale

Per quanto non disposto dal presente capitolato speciale si applicano le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni del codice civile regolanti la materia.

La Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti

Dott.ssa Francesca Magni